



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

49/2012

LUGLIO/3/2012 (*)

5 Luglio 2012

**IL REDDITO PERCEPITO A TITOLO DI
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NON
RILEVA AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE DELLO STATUS DI
DISOCCUPATO.**

**L'INPS, CON IL MESSAGGIO 10378 DEL 20
GIUGNO 2012, CHIARISCE IL
CONTENUTO DEL D. LGS. 181/2000 CHE
ULTIMAMENTE E' STATO OGGETTO DI
DIFFERENTI INTERPRETAZIONI DA
PARTE DI ALCUNI CENTRI PER
L'IMPIEGO.**

Con il **messaggio n° 10378 del 20 giugno 2012** l'INPS è intervenuto per garantire un'uniformità di comportamento da parte dei Centri per l'Impiego e delle varie sedi INPS in materia di conservazione dello *status* di disoccupato, a seguito di alcune segnalazioni, anche ns. tramite, di comportamenti difformi.

Come noto, **il decreto legislativo n° 181 del 21 aprile 2000**, così come modificato dal D. Lgs. N. 297 del 19 dicembre 2002, prevede, **all'art. 4**, la ***"conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione"***.

Tale norma consente al soggetto in cerca di lavoro di continuare a maturare l'anzianità di iscrizione al Centro per l'impiego, anche se, nel frattempo, dovesse percepire, entro certi limiti, un reddito personale.

Il mantenimento dello *status* di disoccupato per *almeno* un biennio è, infatti, un titolo importante da spendere per colui che aspira ad una occupazione in quanto gli facilita l'inserimento nel mondo del lavoro, a prescindere dall'età anagrafica, mercé i benefici contributivi che il datore di lavoro può ottenere (*id*: legge 407/90).

Proprio in riferimento al comma 4 del D. Lgs. 181/2000 era sorta una difforme interpretazione da parte di alcuni Centri per l'impiego che, ritenendo di dover sommare ai redditi personali del disoccupato anche il reddito percepito a titolo di indennità di disoccupazione, al fine di verificare il raggiungimento della soglia di riferimento (*id*: € 8.000 di reddito), provvedevano molto spesso alla cancellazione del disoccupato dagli elenchi anagrafici dei soggetti alla ricerca di occupazione.

Orbene, l'INPS con il messaggio *de quo* ha chiarito che **il reddito maturato a seguito della fruizione dell'indennità di disoccupazione NON deve**

essere considerato ai fini della verifica del limite di cui al comma 4 della citata norma.

Infatti, il decreto legislativo n. 181/2000 espressamente (e chiaramente) **fa riferimento al reddito maturato a seguito di svolgimento di attività lavorativa.**

E' fin troppo evidente che il semplice godimento dell'indennità di disoccupazione, cioè di uno strumento economico a sostegno del reddito, non può in alcun modo essere equiparato allo svolgimento di attività lavorativa.

Ergo, l'indennità di disoccupazione **NON è computabile ai fini del raggiungimento del limite reddituale che comporta la cancellazione dall'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione.**

In ultimo, l'INPS sottolinea che è competenza dei Centri per l'Impiego certificare lo stato di disoccupazione ed invita pertanto gli stessi a conformarsi a tale chiarimento.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA